

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Quando è risarcibile il danno da paura di morire

Nota a [Cassazione civile n° 13537/2014](#)

Contributo di **Valentino AVENTAGGIATO**

Nell'attesa che sia resa pubblica la decisione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine alla risarcibilità del danno tanatologico¹, *id est* da morte immediata (il deposito della Sentenza è atteso per ottobre del 2014), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, Consigliere relatore Marco Rossetti, è tornata ad occuparsi della risarcibilità del c.d. danno catastrofale o danno da paura di morire.

La pronuncia in questione dimostra che la *vexata questio* sulla risarcibilità del danno di natura morale subito dalla vittima nell'arco di tempo intercorrente tra lesione e morte – c.d. *spatium vivendi* – e, quindi, nel caso di morte non immediata, non può dirsi del tutto sopita neppure a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 26972/08.

¹ [L'ordinanza di rinvio è la n. 5056/2014.](#)

L'argomento in questione si sviluppa su due binari che corrono paralleli ma interdipendenti, costituiti dal problema della trasmissibilità *iure hereditas* del credito risarcitorio per danni non patrimoniali subiti dal defunto, e della quantificazione e specificazione di detti pregiudizi.

Procedendo con logica, la giurisprudenza ha risolto preliminarmente il dubbio sulla trasmissibilità *iure hereditas* dei danni non patrimoniali patiti dal *de cuius*. La tesi minoritaria riteneva che nella fattispecie lo schema *iure successionis* non potesse trovare applicazione, arroccandosi sulla considerazione secondo la quale la natura giuridica della responsabilità civile sarebbe essenzialmente riparatoria, finalità che non potrebbe mai conseguirsi nel caso di decesso del danneggiato: la morte del soggetto determinerebbe una sorta di impossibilità sopravvenuta dell'obbligo riparatorio, con la conseguenza che un eventuale risarcimento perderebbe la sua originaria finalità, risolvendosi in una mera punizione per il danneggiante e una locupletazione per gli eredi. Inoltre, sempre per il filone giurisprudenziale minoritario, il danno non patrimoniale costituirebbe un nocumento ai diritti alla persona, che notoriamente non possono essere trasferiti *mortis causa*, né tantomeno *inter vivos*.

Al contrario la giurisprudenza, di cui Cass. n°17320/12 costituisce un recente punto di riferimento, è da tempo unanime nel ritenere che il danno non patrimoniale subito dal *de cuius* sia trasferibile in favore degli eredi. Le contestazioni mosse dalla parte avversa della giurisprudenza, infatti, sono facilmente smentibili: la responsabilità civile ha natura essenzialmente riparatoria solo nell'ambito dei danni patrimoniali, mentre nel caso dei danni non patrimoniali si caratterizza per una finalità sanzionatoria. Non v'è chi non veda, infatti, come lo stretto collegamento tra art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non lasci margini nel ritenere che anche nell'ambito del risarcimento dei danni non patrimoniali sia contemplata una finalità sanzionatoria simile a quella del sistema penale. Inoltre, nel caso di morte e danno non patrimoniale non si verificherebbe una trasmissione il diritto della persona in senso stretto, bensì del credito risarcitorio sostanziatosi in conseguenza della lesione di detto diritto, dal quale è ontologicamente e giuridicamente differente.

La sentenza in commento accede alle seconda tesi, oramai pacifica, ma desta comunque notevole interesse poiché offre l'opportunità di analizzare *funditus* la seconda delle questioni testè dedotte, *id est* il problema sulla quantificazione e specificazione delle poste di danno risarcibili *iure successionis* in conseguenza della morte del danneggiato.

Come già detto, solo recentemente (Cass. n° 1361/14²) la giurisprudenza si è schierata a favore della risarcibilità del danno tanatologico, *rectius* danno da morte immediata, tanto da rendere necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite di cui si attende a breve il deposito e con la quale dovrebbe comporsi il contrasto sorto in seno alle Sezioni semplici.

In considerazione della netta preclusione della giurisprudenza maggioritaria al risarcimento del danno da morte immediata, gli operatori giuridici hanno concentrato l'attenzione ai casi in cui il decesso del soggetto si verificava a distanza di tempo dalle lesioni: l'obiettivo era quello di ricollegare al "periodo dell'agonia" uno specifico pregiudizio che, venendo ad esistenza quando il

² "La perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica, poiché il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute, così che anche la sua risarcibilità costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza" e, quindi, "deve ritenersi risarcibile *iure haereditario* il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate". Cass. n. 1361/14.

danneggiato era ancora in vita, poteva dirsi acquisito nella propria sfera giuridica e, quindi, essere trasferito dagli eredi *iure successionis*.

La risarcibilità del danno biologico, nella sua componente delle lesioni fisiche, è stato da tempo riconosciuto³, purché fosse provato un "apprezzabile lasso di tempo" tra morte e lesione tale da far venire in rilievo un'effettiva compromissione dell'integrità biologica del danneggiato, idonea a configurare un'autonoma posta di danno, *sub specie* di invalidità permanente. La giurisprudenza ha precisato che il lasso di tempo minimo affinché le lesioni subite possano assumere autonoma rilevanza e, quindi, generare un danno biologico, deve essere pari almeno ad alcune ore⁴.

Il problema, pertanto, si pone nel caso in cui la morte non sia immediata ma, comunque, il lasso di tempo tra lesioni e decesso non sia così lungo da far venire in rilievo un danno biologico nei termini testè indicati.

La soluzione dottrinale e giurisprudenziale ad una simile questione ha preso le forme del c.d. danno catastrofale, intendendosi come tale quel pregiudizio subito dal danneggiato negli attimi di agonia che precedono la morte.

La giurisprudenza, anche di legittimità, si è divisa sulla natura di una simile posta di danno e, segnatamente, su quale bene giuridico potesse ritenersi vulnerato in una simile evenienza.

La differenza non è di poco conto ma, al contrario, porta con sé una serie di implicazioni di carattere giuridico e pratico che incidono concretamente sulla perimetrazione del danno risarcibile.

Secondo una teoria minoritaria, che trova un autorevole punto di riferimento in Cass. n° 1716/2012, nell'arco di tempo tra lesione e decesso il decadimento subito dall'essere umano che si avvia alla morte integrerebbe una lesione alla dignità dell'individuo che, perdendo ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell'ambito della comunità familiare, vedrebbe lesi i propri diritti inviolabili previsti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. Accedendo ad una simile ricostruzione il danno catastrofale sarebbe sempre configurabile, anche nel caso in cui il danneggiato non sia cosciente e, quindi non percepisca l'avvicinarsi della fine, poiché la lesione della dignità umana prescinde da qualsiasi consapevolezza e si colloca in una dimensione extrasensoriale e strettamente giuridica.

Secondo la teoria maggioritaria, il danno riconducibile all'agonia è di tipo morale e, in concreto, si risolve in un turbamento psicologico causato dalla consapevolezza del sopravvenire della morte e, quindi, può definirsi un vero e proprio danno da paura di morire.

Essendo di tipo morale e, pertanto, ontologicamente legato alle sensazioni del morituro, un simile pregiudizio può configurarsi solo e nella misura in cui il danneggiato sia cosciente dell'approssimarsi della fine.

In tale solco si colloca la sentenza n° 4158/13 che, partendo dalla considerazione in base alla quale *"il danno non patrimoniale costituito dalla 'paura di morire' esige necessariamente che il danneggiato la provi, questa*

³ "Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante *iure hereditatis*" (Cass. n. 3549/04).

⁴ Per Cass. n. 4229/12, un lasso di tempo apprezzabile ai fini della concretizzazione del danno biologico è di sei ore tra lesioni e morte.

paura”, postula il seguente principi di diritto:

“la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che essere saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente; in difetto di tale consapevolezza non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni”.

Analizzando con attenzione la massima, risulta che gli ermellini precisano che per potersi parlare di danno catastrofale o da paura di morire, la vittima non solo deve essere cosciente dell’approssimarsi della morte, ma deve anche comprendere che la morte è conseguenza delle lesioni.

A stretto rigore, pertanto, se il morituro non si prospetta adeguatamente il nesso tra lesioni e morte – ad esempio nel caso in cui il peggioramento delle proprie condizioni di salute avviene senza alcun sintomo percepibile oppure la connessione tra lesioni e morte, pur evidente sul piano medico, sia così lasca da non essere colta dal *quivis de populo* – non può dirsi che abbia compreso di morire a causa delle lesioni subite e, quindi, che abbia percepito realmente e appieno l’ingiustizia del danno. In una simile evenienza, pertanto, il danno da paura di morire non dovrebbe essere risarcibile.